



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2344

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, articolo 7 bis (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime). Approvazione dei criteri e delle condizioni di accesso all'assegno di autodeterminazione e assegnazione risorse all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per l'anno 2022.

Il giorno **23 Dicembre 2021** ad ore **08:47** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamata la “Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”, ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, che all’art. 18, comma 3 impegna le Parti ad adottare misure che “mirino ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza economica delle donne vittime di violenze”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020 che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante l’incremento del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Preso atto che il sopra citato DPCM prevede che :

- le risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza" siano finalizzate a contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà;
- tale Fondo sia ripartito tra le Regioni sulla base di criteri individuati dal DPCM stesso;
- per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano tali risorse non siano assegnate alle Province in parola bensì acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
- le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano alle finalità del decreto stesso ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione;

Preso atto che la Provincia Autonoma di Trento coerentemente al DPCM del 17 dicembre 2020 intende provvedere alle medesime finalità attraverso propri fondi provinciali finanziando gli interventi previsti dalla legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6;

Richiamata pertanto la legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 recante “Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime” ed, in particolare, l’art. 7 bis, come modificato con Legge provinciale n. 3 del 2021, con il quale viene istituito l’assegno di autodeterminazione (di seguito Assegno) per sostenerne l'autonomia e in particolare per agevolare l'autonomia abitativa e il rafforzamento o il raggiungimento dell'autonomia personale;

Dato atto che il Legislatore provinciale con questa legge ha inteso rispondere a un fenomeno sociale che ha raggiunto dimensioni preoccupanti anche in Trentino. In particolare, l’Assegno è slegato dalla prestazione lavorativa, dalla cittadinanza e dalle condizioni di soggiorno e serve come garanzia di indipendenza economica, e dunque concreta forma di sostegno, per le donne che intraprendono percorsi di fuoriuscita da relazioni violente. I dati raccolti attestano che le denunce e l’emersione della violenza avvengono in un contesto dove i servizi di sostegno sono presenti e continuativi soprattutto per le fasce più deboli e le donne con figli. L’Assegno punta a rafforzare il sistema di protezione già applicato in provincia di Trento;

Preso atto che il fine istituzionale dell’Assegno di autodeterminazione è quindi quello di sostenere l'autonomia delle donne vittime di violenza residenti nel territorio provinciale, agevolandone l'autonomia abitativa e il rafforzamento o il raggiungimento dell'autonomia personale e che l’assegno assume una valenza socialmente rilevante come sostegno alla donna nella sua scelta di allontanarsi dalla violenza ed intraprendere un percorso volto a recuperare la capacità di autodeterminare il proprio percorso di vita;

Considerata la necessità di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi previsti dalla normativa nazionale e da quella provinciale alla medesima realtà, assicurando per contro un raccordo tra strumenti aventi lo stesso scopo favorendone la complementarietà;

Preso atto che si demanda all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (di seguito anche APAPI) la gestione dell'intervento, la concessione ed erogazione dello stesso ai beneficiari in base ai criteri di cui agli allegati 1, 1A e 1B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento a decorrere dal 01 gennaio 2022;

Acquisito il parere positivo del Consiglio delle Autonomie Locali formulato con nota ns. prot. n. 922364 di data 21/12/2021;

Constatato che con propria precedente deliberazione n. 2757 di data 15 marzo 1993, integrata e modificata con deliberazioni n. 2304 di data 25 febbraio 1994 e n. 5635 di data 16 maggio 1996 è stato stabilito che tutte le erogazioni disposte dalla Provincia a favore dell'Agenzia avvengano mediante accredito in apposita contabilità speciale istituita presso il tesoriere della Provincia ed intestata alla stessa Agenzia;

Visti i “criteri per l'erogazione dei trasferimenti provinciali a favore degli enti in contabilità speciale” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2153 del 6 settembre 2002;

Visto l'articolo 56 e relativo Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011 e considerata l'esigibilità della spesa, derivante dal presente provvedimento;

Visto l'articolo 10, comma 1, del regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg, il quale alla lettera f) riserva alla competenza della Giunta i “provvedimenti di assegnazione di finanziamenti generali alle strutture e agli enti a finanza derivata da quella provinciale”;

Visto l'art. 83, comma 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i, la documentazione antimafia non è prevista;

A voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, recante “Criteri e condizioni di accesso all'assegno di autodeterminazione per le donne vittime di violenza”;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato 1.A al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, recante “Verifica dello stato di vittima di violenza”;
3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato 1.B al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, recante “Piano personalizzato di intervento”;
4. di stabilire che le domande per accedere all'assegno di cui al punto 1. possono essere

presentate dal giorno 1 marzo 2022;

5. di individuare a decorrere dal 01 gennaio 2022 l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa quale struttura responsabile della gestione dell'Assegno di cui al punto 1, a cui compete fra l'altro l'accesso e la concessione dell'assegno con proprie determinazioni e l'erogazione dello stesso alle beneficiarie;
6. di assegnare all'APAPI, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di Euro 250.000,00 per la gestione nell'anno 2022 dell'assegno di cui al punto 1, alla stessa attribuito;
7. di impegnare l'importo di euro 250.000,00, tenuto conto dell'esigibilità della spesa, sul capitolo 402608 dell'esercizio finanziario 2022;
8. di stabilire che l'erogazione all'APAPI delle somme di cui al precedente punto 6) avvenga a seguito di presentazione di un fabbisogno di cassa di norma bimestrale da parte della citata Agenzia, tenuto conto delle esigenze di cassa della Provincia, nonché di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2153 di data 6 settembre 2002;
9. di stabilire che l'erogazione all'Agenzia della somma di cui alla presente deliberazione avvenga a favore della contabilità speciale presso il tesoriere della Provincia, vincolata all'Agenzia stessa;
10. di dare atto che l'eventuale importo non utilizzato nell'anno 2022 dovrà essere finalizzato al medesimo intervento nell'anno 2023;
11. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento rimane escluso dall'ambito di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, trattandosi di finanziamenti a favore di un'agenzia della Provincia di cui all'art. 32, allegato A, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
12. di prendere atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 criteri bis

002 verifica stato vittima

003 piano personalizzato

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Criteria e modalità di accesso all'assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza

(ai sensi dell'art. 7 bis della legge provinciale n. 6 del 2010, c.m. con legge provinciale n. 3 del 2021)

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente disciplina ha come oggetto l'assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza (di seguito assegno) previsto dall'art. 7 bis della legge provinciale n. 6 del 2010 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), come modificata dalla legge provinciale n. 3 del 2021.
2. L'assegno ha la finalità di sostenere l'autonomia delle donne vittime di violenza e in particolare di agevolare l'autonomia abitativa e il rafforzamento o il raggiungimento dell'autonomia personale.

Art. 2

Requisiti e condizioni di accesso all'assegno di autodeterminazione

1. Possono accedere all'assegno le donne vittime di violenza residenti in provincia di Trento al momento della presentazione della domanda.
2. Condizione per accedere all'assegno è la presa in carico della donna vittima di violenza da parte dei servizi sociali territoriali ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale n. 13 del 2007 (Legge provinciale sulle politiche sociali), i quali tengono anche conto dei percorsi intrapresi presso i servizi antiviolenza accreditati.
3. La presa in carico di cui al comma 2 prevede la predisposizione di un piano personalizzato di intervento ai sensi dell'articolo 6, al quale la donna deve aderire.
4. Lo stato di vittima di violenza è verificato dal servizio sociale territorialmente competente sulla base dello schema di cui all'allegato A, attraverso la verifica della sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a) aver sporto denuncia o querela per un fatto riconducibile ad uno dei reati di cui alla legge n. 69 del 2019 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere);
 - b) aver intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza presso il servizio sociale territoriale e/o il consultorio e/o il servizio di psicologia clinica dell'Azienda sanitaria e/o un ente del terzo settore appartenente alla filiera dei servizi antiviolenza.

Art. 3

Domanda di accesso all'assegno

1. La domanda di assegno è presentata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (di seguito Agenzia) per il tramite dei servizi sociali territoriali.

2. I servizi sociali territoriali attestano la presa in carico della donna vittima di violenza di cui all'articolo 2, comma 3, specificando se questa è ospite di strutture socio-assistenziali che garantiscono vitto e alloggio, e indicano la durata dell'assegno ai sensi degli articoli 4 e 5 accedendo al sistema informativo dell'Agenzia.
3. I servizi sociali territoriali forniscono alle persone interessate tutte le informazioni relative all'assegno, compresi le condizioni, i requisiti e le modalità di accesso.

Art. 4

Misura e durata dell'assegno

1. La misura mensile dell'assegno è pari a euro 400,00.
2. Se la richiedente è ospite di una struttura residenziale socio-assistenziale che garantisce vitto e alloggio la misura di cui al punto 1. è ridotta a euro 200,00.
3. Durante il periodo di corresponsione dell'assegno la misura dello stesso può essere modificata ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base dell'attestazione dei servizi sociali territoriali in merito alla condizione di ospite o meno presso strutture socio-assistenziali che garantiscono vitto e alloggio, di cui all'articolo 3, comma 2.
4. L'assegno è corrisposto per un periodo minimo di tre mesi e massimo di dodici mesi sulla base di quanto previsto dal piano personalizzato di intervento, di cui all'articolo 6.
5. Se l'assegno è riconosciuto per un periodo superiore ai sei mesi, alla scadenza del sesto mese i servizi sociali territoriali effettuano un monitoraggio della situazione e valutano se confermare o meno la misura per i mesi successivi già individuati.
6. L'assegno non può essere rinnovato.

Art. 5

Decorrenza

1. La concessione dell'assegno è disposta con provvedimento del dirigente dell'Agenzia secondo i tempi definiti dalla legge provinciale n. 23 del 1992 e ss.mm..
2. Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 6

Piano personalizzato di intervento

1. Può accedere all'assegno la donna vittima di violenza presa in carico dal servizio sociale territoriale, il quale predispose sulla base dello schema di cui all'allegato B, d'intesa con la stessa, un piano personalizzato di intervento (di seguito piano) finalizzato alla protezione, al sostegno e all'emancipazione della donna stessa e dei suoi eventuali figli.

2. Il piano indica se la donna è ospite di una struttura residenziale socio-assistenziale che garantisce vitto e alloggio e contiene gli elementi relativi a:
 - a) durata della corresponsione dell'assegno ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
 - b) quantificazione dell'assegno ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2;
 - c) misure di tutela e protezione della donna utili per consentire l'interruzione della relazione violenta;
 - d) misure di inserimento lavorativo;
 - e) percorsi verso una maggiore autonomia economica e alloggiativa.
3. Il piano rappresenta lo strumento di integrazione e di coordinamento con gli altri interventi dei servizi pubblici, con particolare riferimento agli interventi provinciali di politica del lavoro, e dei servizi antiviolenza accreditati volti ad incentivare l'occupazione e l'indipendenza economica della donna vittima di violenza.
4. La vittima di violenza deve aderire al piano per poter accedere all'assegno.

Art. 7

Decadenza, revoca e restituzione

1. E' prevista la decadenza dall'intervento nel caso in cui i servizi sociali territoriali valutino di non confermare l'assegno ai sensi dell'articolo 4, comma 5.
2. In caso di assoluzione in via definitiva del denunciato o di condanna in via definitiva per calunnia della denunciante o querelante nel periodo di erogazione dell'assegno, questo è revocato e la persona beneficiaria è tenuta a restituirlo nella misura di quanto ha ricevuto.
3. Il servizio sociale, che viene a conoscenza dell'assoluzione in via definitiva del denunciato o di condanna in via definitiva per calunnia della denunciante o querelante nel periodo di erogazione dell'assegno, informa tempestivamente l'Agenzia.

Art. 8

Incompatibilità

1. L'assegno è incompatibile con la quota finalizzata a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita contrastando le situazioni di povertà ("quota A") dell'assegno unico provinciale ai sensi dell'articolo 28, comma 4 della legge provinciale n. 20 del 2016, e con gli altri interventi economici, erogati anche a livello nazionale, per le stesse finalità previste da questa disciplina.

ASSEGNO AUTODETERMINAZIONE
(art. 7 bis L.P. 6/2010)

VERIFICA DELLO STATO DI VITTIMA DI VIOLENZA

La signora _____ C.F. _____
nata a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____
ha chiesto di accedere alla misura dell'assegno di autodeterminazione.

Sulla base di quanto dichiarato dalla signora e degli elementi emersi dall'analisi della situazione si riscontra che sussiste almeno una delle seguenti condizioni (barrare la condizione):

- a) la signora ha sporto denuncia o querela per un fatto riconducibile ad uno dei reati di cui alla legge n. 69 del 2019 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere);
- b) la signora ha intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza presso:
 - il servizio sociale territoriale
 - il consultorio
 - il servizio di psicologia clinica dell'Azienda sanitaria
 - un ente del terzo settore appartenente alla filiera dei servizi antiviolenza.

Pertanto

- si riscontra** in capo alla richiedente lo stato di vittima di violenza;
- non si riscontra** in capo alla richiedente lo stato di vittima di violenza;

Luogo e data

L'Assistente Sociale

E

Vista la condizione di vittima di violenza, il servizio sociale ha condiviso il piano di intervento per l'uscita dalla violenza con la signora _____, la quale

- non lo ha sottoscritto.**
- lo ha sottoscritto.**

Luogo e data

L'Assistente Sociale

ASSEGNO AUTODETERMINAZIONE

(art. 7 bis L.P. 6/2010)

PIANO PERSONALIZZATO DI INTERVENTO

La normativa che fissa i requisiti per l'accesso all'assegno di autodeterminazione, prevede che il servizio sociale territoriale, accertata la condizione di vittima, predisponga, d'intesa con la donna stessa, un piano personalizzato d'intervento finalizzato alla protezione, al sostegno e all'emancipazione della donna e dei suoi eventuali figli.

Verificata la condizione di vittima di violenza della richiedente,

Constatato che la stessa

- è ospite di strutture socio-assistenziali che garantiscono vitto e alloggio
 non è ospite di strutture socio-assistenziali che garantiscono vitto e alloggio

L'assistente sociale _____

CONCORDA

il seguente piano personalizzato di intervento:

AREA DI INTERVENTO	RISORSE	CRITICITA'	OBIETTIVI	AZIONI	TEMPI
Tutela e protezione della donna utili per consentire l'interruzione della relazione violenta					
Percorso verso una maggiore autonomia economica ed alloggiativa					
Inserimento lavorativo					

Durata dell'assegno di autodeterminazione (min 3 mesi; max 12 mesi): _____ mesi

La richiedente è informata che, in caso di assoluzione in via definitiva del denunciato o di condanna in via definitiva per calunnia della denunciante o querelante nel periodo di erogazione dell'assegno, questo è revocato e la persona beneficiaria è tenuta a restituirlo nella misura di quanto ha ricevuto.

La Richiedente

- Aderisce** al piano di intervento
- Non aderisce** al piano di intervento

Letto, approvato, sottoscritto in data _____

La Richiedente

L'Assistente Sociale

Note

Mutata condizione alloggiativa

In data _____ si constata un cambiamento nella condizione alloggiativa della signora _____

Si rileva pertanto che la stessa:

- è ospite di strutture socio-assistenziali che garantiscono vitto e alloggio
- non** è ospite di strutture socio-assistenziali che garantiscono vitto e alloggio

La Richiedente

L'Assistente Sociale
